

# CLP

Regolamento  
Classificazione  
Etichettatura  
Imballaggio  
Sostanze e miscele

2020



# CLP

Regolamento  
Classificazione  
Etichettatura  
Imballaggio  
Sostanze e miscele

2020



## Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

[info@certifico.com](mailto:info@certifico.com)

[www.certifico.com](http://www.certifico.com)

## Regolamento CLP Testo Consolidato 2020

### Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) con tutte le modifiche e rettifiche dal 2008 al 2020

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 Ed. 9.0 Febbraio 2020 tiene conto delle seguenti integrazioni:

- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 (GU L 44/1 del 18.2.2020)

[Vedi Modifiche](#)

**L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:**

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Edizione: 9.0

Data: Febbraio 2020

ISBN: 9788898550753

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

# Indice

|   |    |
|---|----|
| Realizzazione   | 3  |
| Disclaimer  | 4  |
| Novità  | 5  |
| Regolamento CLP Testo Consolidato 2020  | 8  |
| Titolo I Questioni generali   | 22 |
| Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione   | 22 |
| Articolo 2 Definizioni  | 23 |
| Articolo 3 Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo  | 25 |
| Articolo 4 Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio  | 25 |
| Titolo II Classificazione dei pericoli  | 25 |
| CAPO 1 Identificazione ed esame delle informazioni  | 25 |
| Articolo 5 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze   | 25 |
| Articolo 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele  | 26 |
| Articolo 7 Sperimentazione su animali e sull'uomo   | 27 |
| Articolo 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele   | 27 |
| Capo 2 Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione  | 27 |
| Articolo 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele   | 27 |
| Articolo 10 Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele                                      | 28 |
| Articolo 11 Valori soglia   | 28 |
| Articolo 12 Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione  | 28 |
| Articolo 13 Decisione di classificare le sostanze e le miscele  | 29 |
| Articolo 14 Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele  | 29 |
| Articolo 15 Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele  | 29 |
| Articolo 16 Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature                             | 30 |
| Titolo III Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura  | 30 |
| Capo I Contenuto dell'etichetta   | 30 |
| Articolo 17 Disposizioni generali   | 30 |
| Articolo 18 Identificatori del prodotto   | 30 |
| Articolo 19 Pittogrammi di pericolo   | 31 |
| Articolo 20 Avvertenze  | 31 |
| Articolo 21 Indicazioni di pericolo   | 31 |
| Articolo 22 Consigli di prudenza  | 31 |
| Articolo 23 Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari  | 32 |
| Articolo 24 Richiesta di usare una denominazione chimica alternativa  | 32 |
| Articolo 25 Informazioni supplementari figuranti sull'etichetta   | 33 |
| Articolo 26 Ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo  | 33 |
| Articolo 27 Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo   | 34 |
| Articolo 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza   | 34 |
| Articolo 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio  | 34 |
| Articolo 30 Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta   | 34 |
| Capo 2 Apposizione delle etichette  | 34 |
| Articolo 31 Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette  | 34 |
| Articolo 32 Disposizione delle informazioni sull'etichetta  | 35 |
| Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico | 35 |

|   |            |
|---|------------|
| Articolo 34 Relazione sulla comunicazione sull'uso sicuro delle sostanze chimiche   | 35         |
| Titolo IV Imballaggio   | 36         |
| Articolo 35 Imballaggio   | 36         |
| Titolo V Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature                                  | 36         |
| Capo 1 Classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze  | 36         |
| Articolo 36 Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze  | 36         |
| Articolo 37 Procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze   | 37         |
| Articolo 38 Contenuto dei pareri e delle decisioni riguardanti la classificazione e l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, parte 3; accessibilità delle informazioni | 37         |
| Capo 2 Inventario delle classificazioni e delle etichettature   | 38         |
| Articolo 39 Ambito di applicazione  | 38         |
| Articolo 40 Obbligo di notifica all'agenzia   | 38         |
| Articolo 41 Voci concordate   | 39         |
| Articolo 42 Inventario delle classificazioni e delle etichettature  | 39         |
| Titolo VI Autorità competenti e attuazione  | 39         |
| Articolo 43 Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità  | 39         |
| Articolo 44 Servizi di assistenza tecnica   | 39         |
| Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria   | 39         |
| Articolo 46 Attuazione e relazioni  | 40         |
| Articolo 47 Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento  | 40         |
| Titolo VII Disposizioni comuni e finali   | 40         |
| Articolo 49 Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni   | 40         |
| Articolo 50 Compiti dell'agenzia  | 41         |
| Articolo 51 Clausola di libera circolazione   | 41         |
| Articolo 52 Clausola di salvaguardia  | 41         |
| Articolo 53 Adeguamento al progresso tecnico e scientifico  | 41         |
| Articolo 53 bis Esercizio della delega  | 42         |
| Articolo 53 ter Procedura d'urgenza   | 42         |
| Articolo 53 quater Atti delegati distinti per poteri delegati diversi   | 42         |
| Articolo 54 Procedura di comitato   | 42         |
| Articolo 55 Modifiche della direttiva 67/548/CEE  | 42         |
| Articolo 56 Modifiche della direttiva 1999/45/CE  | 43         |
| Articolo 57 Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento   | 45         |
| Articolo 58 Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010   | 49         |
| Articolo 59 Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1° giugno 2015  | 52         |
| Articolo 60 Abrogazione   | 53         |
| Articolo 61 Disposizioni transitorie  | 54         |
| Articolo 62 Entrata in vigore   | 54         |
| <b>ALLEGATI</b>   | <b>55</b>  |
| <b>ALLEGATO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALL'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE</b>  | <b>57</b>  |
| 1. Parte 1: Principi generali per la classificazione e l'etichettatura  | 57         |
| 2. Parte 2: Pericoli fisici   | 64         |
| 3. Parte 3: Pericoli per la salute  | 108        |
| <b>ALLEGATO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E</b>  | <b>177</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>ALL'IMBALLAGGIO DI TALUNE SOSTANZE E MISCELE</b>   |            |
| 1. Parte 1: Informazioni supplementari sui pericoli   | 177        |
| 2. Parte 2: Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele   | 178        |
| 3. Parte 3: Disposizioni particolari relative all'imballaggio   | 180        |
| 4. Parte 4: Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti fitosanitari   | 182        |
| 5. Parte 5: Elenco delle sostanze e delle miscele pericolose cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3  | 182        |
| <b>ALLEGATO III - ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI ED ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ETICHETTA</b>          | <b>183</b> |
| 1. Parte 1: indicazioni di pericolo   | 183        |
| 2. Parte 2: informazioni supplementari sui pericoli   | 193        |
| 3. Parte 3: elementi dell'etichetta e informazioni supplementari per talune miscele   | 195        |
| <b>ALLEGATO IV - ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA</b>  | <b>197</b> |
| 1. Parte 1: Criteri per la scelta dei consigli di prudenza  | 197        |
| 2. Parte 2: consigli di prudenza  | 239        |
| <b>ALLEGATO V - PITTOGRAMMI DI PERICOLO INTRODUZIONE</b>  | <b>256</b> |
| 1. Parte 1: Pericoli fisici   | 256        |
| 2. Parte 2: Pericoli per la salute  | 257        |
| 3. Parte 3: Pericoli per l'ambiente   | 259        |
| 4. Parte 4: Pericoli supplementari  | 259        |
| <b>ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE</b>   | <b>260</b> |
| 1. Parte 1: Introduzione all'elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate  | 260        |
| 2. Parte 2: Fascicoli per la classificazione e l'etichettatura armonizzate  | 268        |
| 3. Parte 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate  | 268        |
| <b>ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento</b> | <b>269</b> |
| <b>ALLEGATO VIII Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione</b>                                   | <b>277</b> |
| Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016  | 286        |
| Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017   | 346        |
| Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018   | 370        |
| Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018  | 379        |
| <b>Sezione - Disciplina sanzionatoria</b>   | <b>381</b> |
| Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28   | 382        |
| Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186  | 387        |
| Realizzazione   | 393        |

**Disclaimer**

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'ebook non riporta la lista delle materie soggette al Regolamento CLP ma rimanda alla consultazione del Database dell'ECHA:

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

L'unica fonte ufficiale del Regolamento CLP è al sito:

**[ECHA EU](#)**

Altri riferimenti:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: [info@certifico.com](mailto:info@certifico.com)

## Novità

### Ed. 9.0 Febbraio 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.2.2020)

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Tuttavia, l'articolo 2 (modifica allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008) si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Prima del 1° ottobre 2021 le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2020/217.

### Ed. 8.0 Gennaio 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)

- Inserito ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

### Ed. 7.0 Febbraio 2019

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;

Rettifica:

- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);

- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:

- [Regolamento \(UE\) 2018/669](#) della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.

- [Regolamento \(UE\) 2018/1480](#) della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020



**Ed. 6.0 Febbraio 2018**

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2018 tiene conto della seguente:

Modifica:

[Regolamento \(UE\) 2016/918](#) della Commissione del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (L 156 1 14.6.2016)

Rettifiche

Rettifica, GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 (2017/776).

- Aggiustamenti consultazione.

**Ed. 5.0 Novembre 2017**

- Inserita Sezione: "Disciplina sanzionatoria", contenente il [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#) (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ed il testo consolidato 2018 del [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186](#) (GU n.266 del 15.11.2011) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

- Nella sezione "Disciplina sanzionatoria", è inserito il [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 | Testo consolidato 2018](#) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il testo consolidato 2018 del D.lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 tiene conto delle seguenti modifiche:

05/12/2012

La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 2012, n. 271 (in G.U. 05/12/2012 n. 48) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3

08/07/2016

La Legge 7 luglio 2016, n. 122 (in G.U. 08/07/2016, n.158) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 8.

27/11/2017

La Legge 20 Novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017 n. 277) ha disposto (con l'art. 15) l'introduzione dell'Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità)

**Ed. 4.0 Maggio 2017**

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2017 tiene conto della seguente:

Modifica:

- [Regolamento \(UE\) 2017/776](#) della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017), per la parte che trova applicazione dal 1° giugno 2017 [punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)]

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il [Regolamento \(UE\) 2017/776](#) della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017) che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018 (le sostanze e le miscele possono, prima del 01-12-2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del CLP, modificato dal presente regolamento)e dal 1° giugno 2017: punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)

E' stato inserito, nell'ultima parte dell'ebook, il [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#) (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

**Ed. 3.0 Aprile 2017**

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il [Regolamento \(UE\) 2017/542](#) della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017) che si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

**Ed. 2.0 Marzo 2017**

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2017 tiene conto delle seguenti:

Rettifiche

- Rettifica, GU L 153 del 10.6.2016, pag. 39 (944/2013)
- Rettifica, GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 (1272/2008)

---

**Ed. 1.0 Agosto 2016**

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2016 tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:

Modifiche

- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 L 235 1 5.9.2009
- Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 L 83 1 30.3.2011
- Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 L 179 3 11.7.2012
- Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 L 149 1 1.6.2013
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013
- Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 L 216 1 10.8.2013
- Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 L 261 5 3.10.2013
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 L 167 36 6.6.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 L 78 12 24.3.2015
- Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 L 350 1 6.12.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 L 197 10 25.7.2015 (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017)
- Regolamento (UE) n. 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 L 195 12 20.7.2016 (si applica a decorrere dal 1° marzo 2018)

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 1 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018

[Vedi tutti i Regolamenti](#)

Rettifiche

- Rettifica, GU L 16 del 20.1.2011, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66 (286/2011)
- Rettifica, GU L 246 del 23.9.2011, pag. 34 (286/2011)

L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>



## Regolamento CLP Testo Consolidato 2020

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 al 2020.

### Modifiche

- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 L 235 1 5.9.2009
- Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 L 83 1 30.3.2011
- Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 L 179 3 11.7.2012
- Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 L 149 1 1.6.2013
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013
- Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 L 216 1 10.8.2013
- Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 L 261 5 3.10.2013
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 L 167 36 6.6.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 L 78 12 24.3.2015
- Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 L 350 1 6.12.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 L 197 10 25.7.2015 (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017)
- Regolamento (UE) n. 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 L 195 12 20.7.2016 (si applica a decorrere dal 1° marzo 2018)
- Regolamento (UE) n. 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017), per la parte che trova applicazione dal 1° giugno 2017 [punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)]
- Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 1 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)

- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 (GU L 44/1 del 18.2.2020)

Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:

- Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 1 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018
- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017) che si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.
- Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017) che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018-12-2018: (le sostanze e le miscele possono, prima del 01-12-2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del CLP, modificato dal presente regolamento) e dal 1° giugno 2017: punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3).
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. I contenuti dell'Allegato del [Regolamento \(UE\) 2018/669](#) sono reperibili al sito ECHA: <http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020.

[Vedi tutti i Regolamenti](#)

### **Rettifiche**

- Rettifica, GU L 16 del 20.1.2011, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66 (286/2011)
- Rettifica, GU L 246 del 23.9.2011, pag. 34 (286/2011)
- Rettifica, GU L 153 del 10.6.2016, pag. 39 (944/2013)
- Rettifica, GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 (2017/776)
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179)

**L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:**

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito:

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.



## Premessa

### Titolo I Questioni generali

#### Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione

#### Articolo 2 Definizioni

#### Articolo 3 Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo

#### Articolo 4 Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio

### Titolo II Classificazione dei pericoli

#### CAPO 1 Identificazione ed esame delle informazioni

##### Articolo 5 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze

##### Articolo 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele

##### Articolo 7 Sperimentazione su animali e sull'uomo

##### Articolo 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele

#### Capo 2 Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione

##### Articolo 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele

##### Articolo 10 Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele

##### Articolo 11 Valori soglia

##### Articolo 12 Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione

##### Articolo 13 Decisione di classificare le sostanze e le miscele

##### Articolo 14 Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele

[Articolo 15 Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele](#)

[Articolo 16 Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Titolo III Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura](#)

[Capo I Contenuto dell'etichetta](#)

[Articolo 17 Disposizioni generali](#)

[Articolo 18 Identificatori del prodotto](#)

[Articolo 19 Pittogrammi di pericolo](#)

[Articolo 20 Avvertenze](#)

[Articolo 21 Indicazioni di pericolo](#)

[Articolo 22 Consigli di prudenza](#)

[Articolo 23 Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari](#)

[Articolo 24 Richiesta di usare una denominazione chimica alternativa](#)

[Articolo 25 Informazioni supplementari figuranti sull'etichetta](#)

[Articolo 26 Ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo](#)

[Articolo 27 Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo](#)

[Articolo 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza](#)

[Articolo 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio](#)

[Articolo 30 Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta](#)

[Capo 2 Apposizione delle etichette](#)

[Articolo 31 Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette](#)

[Articolo 32 Disposizioni delle informazioni sull'etichetta](#)

[Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico](#)

[Articolo 34 Relazione sulla comunicazione sull'uso sicuro delle sostanze chimiche](#)

[Titolo IV Imballaggio](#)

[Articolo 35 Imballaggio](#)

[Titolo V Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Capo 1 Classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze](#)

[Articolo 36 Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze](#)

[Articolo 37 Procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze](#)

[Articolo 38 Contenuto dei pareri e delle decisioni riguardanti la classificazione e l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, parte 3; accessibilità delle informazioni](#)

[Capo 2 Inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Articolo 39 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 40 Obbligo di notifica all'agenzia](#)

[Articolo 41 Voci concordate](#)

[>Articolo 42 Inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Titolo VI Autorità competenti e attuazione](#)

[Articolo 43 Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità](#)

[Articolo 44 Servizi di assistenza tecnica](#)

[Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria](#)

[Articolo 46 Attuazione e relazioni](#)

[Articolo 47 Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento](#)

[Titolo VII Disposizioni comuni e finali](#)

[Articolo 49 Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni](#)

[Articolo 50 Compiti dell'agenzia](#)

[Articolo 51 Clausola di libera circolazione](#)

[Articolo 52 Clausola di salvaguardia](#)

[>Articolo 53 Adeguamento al progresso tecnico e scientifico](#)

[Articolo 53 bis Esercizio della delega](#)

[Articolo 53 ter Procedura d'urgenza](#)

[Articolo 53 quater Atti delegati distinti per poteri delegati diversi](#)

[Articolo 54 Procedura di comitato 37](#)

[Articolo 55 Modifiche della direttiva 67/548/CEE 38](#)

[>Articolo 56 Modifiche della direttiva 1999/45/CE 39](#)

[Articolo 57 Modifiche del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento](#)

[Articolo 58 Modifica del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010](#)

[Articolo 59 Modifiche del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dal 1° giugno 2015](#)

[Articolo 60 Abrogazione](#)

[Articolo 61 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 62 Entrata in vigore](#)



## **ALLEGATI**

### **ALLEGATO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALL'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE**

- [1. Parte 1: Principi generali per la classificazione e l'etichettatura](#)
- [2. Parte 2: Pericoli fisici](#)
- [3. Parte 3: Pericoli per la salute](#)

### **ALLEGATO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DI TALUNE SOSTANZE E MISCELE**

- [1. Parte 1: Informazioni supplementari sui pericoli](#)
- [2. Parte 2: Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele](#)
- [3. Parte 3: Disposizioni particolari relative all'imballaggio](#)
- [4. Parte 4: Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti fitosanitari](#)
- [5. Parte 5: Elenco delle sostanze e delle miscele pericolose cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3](#)

### **ALLEGATO III - ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI ED ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ETICHETTA**

- [1. Parte 1: Indicazioni di pericolo](#)
- [2. Parte 2: informazioni supplementari sui pericoli](#)
- [3. Parte 3: elementi dell'etichetta e informazioni supplementari per talune miscele](#)

### **ALLEGATO IV - ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA**

- [1. Parte 1: Criteri per la scelta dei consigli di prudenza](#)



[2. Parte 2: consigli di prudenza](#)

## **ALLEGATO V - PITTOGRAMMI DI PERICOLO INTRODUZIONE**

[1. Parte 1: Pericoli fisici](#)

[2. Parte 2: Pericoli per la salute](#)

[3. Parte 3: Pericoli per l'ambiente](#)

[4. Parte 4: Pericoli supplementari](#)

## **ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE**

[1. Parte 1: Introduzione all'elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate](#)

[2. Parte 2: Fascicoli per la classificazione e l'etichettatura armonizzate](#)

[3. Parte 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate](#)

## **ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento**

## **ALLEGATO VIII Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione**



## Sezione - Disciplina sanzionatoria

### - [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

### - [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 | Testo consolidato 2018](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifi ca ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifi ca il regolamento (CE) n. 1907/2006.